

**Elisabetta Mottese**  
(a cura di)

**II GECT EUROMEDITERRANEO  
ARCHIMED**

**2015-4.4**

**Fogli di lavoro**  
per il Diritto Internazionale



Direzione scientifica: *Rosario Sapienza*

Coordinamento redazionale: *Elisabetta Mottese*

Redazione: *Adriana Di Stefano, Federica Antonietta Gentile, Giuseppe Matarazzo, Maria Manuela Pappalardo, Giuliana Quattrocchi*

Volume chiuso nel mese di dicembre 2015

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*

<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

ISSN 1973-3585

**Cattedra di Diritto Internazionale**

Via Gallo, 24 - 95124 Catania

Email: [risorseinternazionali@lex.unict.it](mailto:risorseinternazionali@lex.unict.it) - Redazione: [foglidilavoro@lex.unict.it](mailto:foglidilavoro@lex.unict.it)

- Tel: 095.230857 - Fax 095 230489

GECT ARCHIMED. Verso nuove frontiere della cooperazione euromediterranea?

1. Il GECT Euromediterraneo ARCHIMED, con sede a Taormina, è stato istituito solo nel 2010. Esso si sviluppa sulla base di esperienze di cooperazione da tempo conosciute ed incentivate anche dalle opportunità fornite dai programmi di iniziativa comunitaria. Anche in quest'ambito, dunque, il GECT nasce dall'esigenza di dare maggiore stabilità, autonomia e visibilità politica a forme di cooperazione territoriale transnazionale preesistenti, delle quali costituisce una nuova fase evolutiva secondo un percorso notevolmente diverso rispetto a quello sopra delineato. La cooperazione tra le regioni e le autorità locali interessate da questo GECT, infatti, non si è sviluppata dall'iniziativa di classi politiche segnate da marcata idealità e capacità progettuali ed in grado di cogliere e valorizzare in termini infrastrutturali la spinta locale degli attori della società civile e quella sopranazionale proveniente da strutture europee rappresentative di interessi regionali e locali - tutti fattori alla base dello sviluppo delle comunità di lavoro – bensì dalla concreta esigenza di utilizzare gli strumenti che la Comunità ha in passato messo a disposizione per incentivare e sostenere la cooperazione territoriale. Laddove, quindi, nell'esperienza di Alpe Adria, i programmi e le azioni elaborate nell'ambito dei fondi strutturali della Comunità hanno costituito un'occasione offerta ad un progetto di cooperazione già esistente e, quantomeno sotto certi aspetti, già operante, nell'esperienza mediterranea essi hanno costituito l'elemento propulsore per lo sviluppo di una simile cooperazione in aree nelle quali, nonostante l'avvertita esigenza di coesione territoriale, le amministrazioni locali e regionali non erano precedentemente state in grado di sviluppare progetti di cooperazione transfrontaliera.

La proposta di istituire il GECT "ARCHIMED" si fonda sulla dichiarazione comune dei Presidenti delle Isole del Mediterraneo, firmata a Taormina il 21 ottobre 2004, che auspicava la creazione di un'Euroregione delle Isole del Mediterraneo. Ne farebbero parte tutte le Regioni Mediterranee Insulari: le sei Regioni già appartenenti alla rete "Eurimed – Isole del Mediterraneo" (Sardegna, Sicilia, Isole Baleari, Creta, Corsica, Isola di Gozo), più una rappresentanza regionale dell'Isola di Cipro (Agence de Larnaca). Il 15 settembre 2008 il Presidente della Regione Sardegna ha ricevuto una delegazione del governo delle Isole Baleari per discutere la Proposta di istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) delle regioni insulari mediterranee.

Il Gruppo europeo di cooperazione renderà più efficace la collaborazione sui temi di interesse comune: dalla gestione sostenibile delle risorse naturali allo svilup-

po rurale, dalla pesca ai trasporti, dalla cultura al turismo, fino alla ricerca e all'innovazione.

Una struttura con personalità giuridica gestirà i progetti di interesse comune, con una articolazione molto snella e un cambio di responsabilità fra regioni. L'attuale Statuto prevede: l'assemblea, il presidente e il vice-presidente, il direttore, il segretario tecnico e il certificatore dei conti.

L'intento delle regioni partecipanti è quello di realizzare, attraverso il nuovo GECT innovativi metodi di concertazione per l'attivazione di progetti finanziati dall'UE, nonché di condividere benefici già acquisiti da alcuni dei potenziali membri.

La costituzione di un GECT tra le regioni del Sud Europa appare una iniziativa importante, anche in considerazione del contesto euromediterraneo nel quale viene a porsi. Ed infatti si assiste attualmente ad una fase di crisi del partenariato in questa area così vitale ed importante per il futuro dell'Europa e delle relazioni tra l'Unione e la sponda nord – africana e si attende, quindi, con interesse un'azione che possa rilanciare ed incentivare la cooperazione. Le regioni mediterranee possono, in questi termini, dar vita ad un'esperienza di cooperazione che porti ad una nuova soggettività delle aree del sud Europa, dotandole di strumenti idonei a capitalizzare il passato di cooperazione che ha arricchito l'area del Mediterraneo e stimolando un nuovo ed inedito protagonismo politico che consentirebbe, peraltro, di rilanciare il partenariato euro – mediterraneo oggi in crisi anche per la mancanza di una iniziativa politica forte.

2. Come si sa, per porre rimedio alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel campo della cooperazione transfrontaliera, l'Unione europea ha creato un nuovo strumento di cooperazione a livello comunitario nel contesto della riforma della politica regionale, per il periodo 2007-2013.

Si tratta del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), dotato di personalità giuridica, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2007 e disciplinato dal Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) [Gazzetta ufficiale L 210 del 31.7.2006] (di qui in avanti indicato come il Regolamento Base) come modificato dal Regolamento n. 1302/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 [Gazzetta ufficiale L 307 del 20 dicembre 2013]<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il tema non ha ricevuto grande attenzione dalla dottrina italiana. Si vedano M. Pertile, *Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera?*, in *Diritto del commercio interna-*

Il nostro Seminario Permanente sulla Coesione ne ha seguito con attenzione l'evoluzione. Nel 2008 abbiamo partecipato al Forum Internazionale "Ruolo delle Regioni di frontiera nell'Unione europea: la cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo e i suoi nuovi strumenti di attuazione" tenutosi a Taormina il 13 marzo al Palazzo dei Congressi. Il prof. Sapienza tenne in quell'occasione la relazione introduttiva dal titolo "Il GECT, nuovo strumento giuridico per aggregare oltre le frontiere. Idee per la costituzione di Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale delle regioni transfrontaliere in Italia"<sup>2</sup>.

Nel 2009 il tema venne adeguatamente approfondito dalla relazione presentata dalla nostra Laura Mascali alle giornate di Coesione & Diritto su "La rivincita dei territori" tenutesi tra Ragusa e Catania l'8 e 9 maggio di quell'anno.

Nel 2010 la stessa Laura Mascali pubblicò lo studio monografico nella collana Coesione & Diritto, per lungo tempo l'unica opera di quell'ampiezza in lingua italiana sull'argomento.

Successivamente, nel 2012 Sapienza presentò la relazione dal titolo "Strategie di intervento nazionali e cooperazione interregionale nell'Unione europea. Il caso dei GECT italiani" alla XXXIII Conferenza italiana di Scienze Regionali tenutasi dal 13 al 15 settembre all'Università di Roma Tor Vergata.

Nel 2013, poi, in occasione del grande convegno internazionale dei giovani internazionalisti organizzato da Adriana Di Stefano il 24 e 25 gennaio, dedicato al valore dell'elemento territoriale nella costruzione dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea furono presentate diverse relazioni in argomento. Meritano di essere ricordate quella di Simone Carrea su "La cooperazione transfrontaliera e il principio di applicazione territoriale del diritto" e quella di Ilaria Ottaviano su "La

---

*zionale : pratica internazionale e diritto interno*, n. 1/2005, pp. 117 ss.; V. Cocucci, *Nuove forme di cooperazione territoriale transfrontaliera: il gruppo europeo di cooperazione territoriale*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, n. 3-4/2008, pp. 899 ss.; M.A. Allegri, *Cooperazione transnazionale fra enti sub statali: dalla Convenzione di Madrid al GECT*, in *Le Regioni*, n. 2/2009, pp. 5 ss.; L. Mascali, *Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale. Introduzione al Regolamento 1082/2006*, Firenze, Editpress, 2010; S. Carrea, *La disciplina del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) tra diritto dell'Unione europea, autonomia statutaria e diritto internazionale privato: un tentativo di sintesi*, in *Diritto del commercio internazionale : pratica internazionale e diritto interno*, Milano, n. 3/2012, pp. 611 ss.; M. Vellano, *La cooperazione regionale nell'Unione europea*, Torino, Giappichelli, 2014; S. Carrea, *La riforma del "Gruppo europeo di cooperazione territoriale": luci ed ombre del regolamento n. 1302/2013*, in *Il diritto dell'Unione europea*, n. 2/2015, pp. 367 ss.

<sup>2</sup> In verità Sapienza aveva già affrontato l'argomento della cooperazione tra enti locali appartenenti a Stati diversi con lo scritto *L'attività negoziale delle regioni appartenenti a Stati diversi nel diritto internazionale e nel diritto comunitario*, in *Nuove Autonomie*, 2004, 1-2, pp. 73 ss.

crisi della territorialità nel diritto pubblico nella cooperazione territoriale in Europa: il regolamento (UE) n. 1302/2013”<sup>3</sup>

3. Il GECT ha lo scopo di agevolare e di promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Esso è composto da Stati membri, autorità regionali, autorità locali o organismi di diritto pubblico (art. 3 del regolamento).

Le competenze del GECT sono stabilite tramite una convenzione di cooperazione, elaborata e approvata dai suoi membri, e dallo Statuto del GECT (artt.7-9 del regolamento).

La base giuridica di tale nuova figura del panorama europeo si ritrova nell’art.159 del Trattato di Roma per il quale, accanto ai Fondi Strutturali, possono disporsi azioni specifiche per realizzare il perseguimento della coesione economica e sociale prevista dal Trattato stesso e, in particolare, strumenti di cooperazione a livello territoriale che permettano agli Stati membri e alle loro articolazioni (regioni ed enti locali) di meglio coordinare gli interventi sinergici pur in contesti di legislazioni e procedure nazionali differenti.

Il legislatore comunitario riconosce, inoltre, che gli strumenti già esistenti, quali il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), si sono rivelati, nel periodo di programmazione recentemente conclusosi, poco adatti a gestire progetti integrati di cooperazione nell’ambito dei Fondi Strutturali e che, avendo aumentato gli stanziamenti relativi agli stessi fondi per il prossimo periodo, risulta necessaria la creazione di soggetti dotati di autonoma personalità giuridica che possano operare uniformemente in tutta l’UE per la gestione di interventi di sviluppo locale (sostenuti o meno da risorse comunitarie) catalizzando i differenti protagonisti del territorio.

Tali soggetti sono appunto i GECT che, da regolamento, devono avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione territoriale con o senza intervento finanziario della Comunità, devono dotarsi di propri statuti e regolamenti di funzionamento in ossequio alle normative vigenti, devono avere una autonomia di bilan-

---

<sup>3</sup> Vedi A. Di Stefano, *Un diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione europea. Atti e contributi del X Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionali* [Catania, 24-25 gennaio 2013], Milano, Giuffrè, pp. 325 ss. e 571 ss.. Il volume è al momento in corso di stampa e desidero ringraziare la professoressa Di Stefano per avermi consentito di visionarne le prove di stampa.

cio e, conseguentemente, una propria responsabilità finanziaria per le azioni condotte.

Nei considerando del regolamento, si precisa ulteriormente che la cooperazione territoriale si attua in maniera conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità così come enunciati dall'art.5 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e si conclude non escludendo la possibilità di far partecipare ad un GECT entità territoriali di Paesi terzi, aspetto di non secondaria importanza valutando l'enorme estensione dei confini terrestri e marini dell'Europa a 25 e il numero e l'interesse dei Paesi non membri circumvicini ad avviare progetti di sviluppo in sinergia con enti locali europei.





## Convenzione istitutiva del GECT ARCHIMED

### CONSIDERANDO:

- le comuni caratteristiche dei loro sistemi territoriali insulari, che si affacciano sul bacino del mare Mediterraneo;
- che le Regioni insulari, riconoscono la necessità di posizionarsi coerentemente rispetto ai programmi della cooperazione territoriale europea ed alla politica europea di prossimità e partenariato, tesi, rispettivamente, alla promozione di una maggiore, armoniosa ed equilibrata integrazione del territorio dell'Unione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale ed alla creazione di una cerchia di Paesi vicini ed amici;
- il comune orientamento verso uno sviluppo sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale ed economica territoriale;
- l'avanzamento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo, delle infrastrutture di trasporto, della ricerca e dell'innovazione.

### TENUTO CONTO DI:

- la Convenzione Quadro europea sulla collaborazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa firmata a Madrid il 21 Maggio 1980 ed i suoi protocolli aggiuntivi firmati a Strasburgo rispettivamente il 9 novembre 1995 ed il 5 maggio 1998, ancorché non ratificati dall'Italia;
- la Carta europea dell'autogoverno locale del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985;
- la Dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale Euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 e il suo programma di lavoro;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea entrato in vigore nel 2009;
- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della Politica di Coesione per il periodo 2007-2013: REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regola-

mento (CE) n. 1260/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94; REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

- il Regolamento CE 1085/2006 del 17 luglio 2006 DEL CONSIGLIO recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento CE 1638/2006 del 24 ottobre 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo 2007- 2013: regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, COM (2004); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM (2004) 493; regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione COM (2004) 494; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM(2004) 495; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT),COM (2004)496;

- il Regolamento COM(2004)627 recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento della Commissione europea di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), COM(2004) 628.

- la Legge 7 luglio 2009, n. 88,Capo III, articoli 46,47 e 48 recanti l' "attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)".

in base alla Dichiarazione comune sottoscritta dai Presidenti delle Isole del Mediterraneo (Eurimed) di Taormina del 21 ottobre 2004, in cui si auspicava la creazione di un'Euroregione delle Isole del Mediterraneo, i soggetti di Regioni insulari mediterranee o le Regioni insulari mediterranee stesse, riuniti il giorno 3 novembre 2010 a Taormina, approvano la

## ***CONVENZIONE DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE DELL'ARCIPELAGO MEDITERRANEO***

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1 - *Status giuridico, membri***

Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dell'Arcipelago Mediterraneo è uno strumento di cooperazione territoriale ad adesione volontaria, costituito ai sensi del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006.

I membri sono soggetti di Regioni insulari o le Regioni insulari stesse del bacino mediterraneo appartenenti al territorio di Italia, Spagna e Cipro e sono rispettivamente, la Regione Siciliana, il Govern de les Illes Balears e l'Agenzia dello Sviluppo di Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus).

#### **Articolo 2 – *Denominazione e sede sociale.***

La denominazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale regolato dalla presente Convenzione è ARCHIMED (Arcipelago Mediterraneo).

La sede sociale di ARCHIMED è ubicata a “Palazzo Ciampoli”, salita Ciampoli, 98039 Taormina (ME), Italia e pertanto il diritto applicabile all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione è il diritto italiano.

#### **Articolo 3 – *Personalità giuridica***

ARCHIMED, in base alla legislazione italiana, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

#### **Articolo 4 – Simboli**

Il logo ufficiale da utilizzare sulla carta intestata e in occasione di tutte le attività di ARCHIMED è quello riportato all'Allegato 1).

### **ATTIVITÀ**

#### **Articolo 5 – Obiettivi generali e specifici.**

ARCHIMED persegue, al fine di rafforzare la coesione economica e sociale tra i territori degli Enti firmatari, specie con riferimento alla programmazione dei Fondi strutturali, a partire dal ciclo di programmazione 2007-2013, i seguenti obiettivi generali:

- la creazione di uno spazio stabile di cooperazione tra le Isole del Mediterraneo appartenenti al territorio di Italia, Spagna e Cipro;
- la promozione degli interessi comuni dei suoi membri nell'ambito dell'Unione Europea;
- lo sviluppo degli scambi tra le rispettive comunità nelle aree di cooperazione di cui al successivo art.6.

In particolare ARCHIMED persegue l'obiettivo specifico di attuare programmi, progetti ed azioni di cooperazione territoriale, nei territori sopra indicati, ai sensi degli artt. 7, par.2 e 3, comma 1 e comma 2, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e comma 6 del Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;

#### **Articolo 6 – Aree di cooperazione**

Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 5, i membri di ARCHIMED si impegnano a realizzare forme di collaborazione sociale, culturale, commerciale e scientifica in settori di rispettiva competenza e di reciproco interesse.

Detta collaborazione sarà sviluppata su basi di uguaglianza e di reciproco vantaggio. La cooperazione sarà prevalentemente concentrata nelle seguenti aree:

- Gestione sostenibile delle risorse naturali
- Sviluppo rurale
- Pesca
- Trasporti e comunicazioni
- Cultura
- Turismo
- Ricerca e innovazione

- Cooperazione territoriale euromediterranea
- Energia
- Iniziative per l'integrazione sociale dei migranti e valorizzazione dei rapporti interculturali
- Altre materie di competenza delle Regioni membre, privilegiando quelle nel cui ambito sono previsti specifici investimenti pubblici e, tra essi, quelli di cui al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei, a partire dal ciclo 2007-2013.

### **Articolo 7 – Attività**

Per il raggiungimento dell'obiettivo generale stabilito dalla presente Convenzione, ARCHIMED:

- organizza i lavori preliminari, la stesura, la presentazione e l'attuazione di programmi, progetti ed altre iniziative comunitarie e non, volte allo sviluppo sostenibile dei membri;
- organizza incontri di studio, seminari, e corsi di formazione su temi di comune interesse;
- promuove lo scambio di informazioni, metodologie, documentazioni e pubblicazioni.

## **ADESIONI E PROCEDURE DI MODIFICA**

### **Articolo 8 – Adesione e rinuncia**

L'adesione ad ARCHIMED di altri soggetti mediterranei, così come l'eventuale rinuncia a farne parte, avviene nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

### **Articolo 9 – Modifiche ed integrazioni della Convenzione.**

La Convenzione è l'atto generale e fondamentale di ARCHIMED e tutti gli altri atti generali devono adeguarsi alle sue disposizioni.

Ogni membro di ARCHIMED può proporre modifiche ed integrazioni alla presente Convenzione nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto.

Le modifiche sostanziali alla Convenzione e allo Statuto sono assunte in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4, par.6, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e alle disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 10** – *Approvazione dello Statuto*

Lo Statuto è approvato all'unanimità dall'Assemblea di ARCHIMED.

### **Articolo 11** – *Durata e cessazione di ARCHIMED*

Il GECT ARCHIMED è costituito con durata ventennale.

Le cause e le procedure di cessazione di ARCHIMED sono fissate nello Statuto e soggiacciono alle disposizioni comunitarie e nazionali dello Stato Membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale.

### **Articolo 12** – *Accordi reciproci*

Relativamente a quanto stabilito all'art. 8 lett. f) del Regolamento (CE) n. 1082/2006 si rimanda all'art. 14 e ss. dello Statuto.

### **Articolo 13** – *Vigenza della Convenzione*

La presente Convenzione inizia a produrre effetti dopo che sono intervenute le prescritte autorizzazioni nazionali o che sono concluse, all'atto della sottoscrizione, le procedure previste dall'Ordinamento interno di ciascuno degli Stati sul cui territorio hanno sede i membri associati ad Archimed.

Taormina, 3 novembre 2010

## **STATUTO DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) ARCHIMED**

### **IL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) ARCHIMED**

#### **CONSIDERANDO:**

- le comuni caratteristiche dei loro sistemi territoriali insulari, che si affacciano sul bacino del mare Mediterraneo;
- che i soggetti delle Regioni insulari e le regioni insulari stesse che si affacciano nel bacino del Mediterraneo riconoscono la necessità di posizionarsi coerentemente rispetto alla politica europea di cooperazione territoriale e di prossimità, tese, rispettivamente, alla promozione di una maggiore, armoniosa ed equilibrata integrazione del territorio dell'Unione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale ed alla creazione di una cerchia di Paesi vicini ed amici;
- il comune orientamento verso uno sviluppo sostenibile, il rafforzamento della coesione sociale ed economica territoriale;
- l'avanzamento dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo, delle infrastrutture di trasporto, della ricerca e dell'innovazione.

#### **TENUTO CONTO DI:**

- la Convenzione Quadro europea sulla collaborazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del Consiglio d'Europa firmata a Madrid il 21 Maggio 1980 ed i suoi protocolli aggiuntivi firmati a Strasburgo rispettivamente il 9 novembre 1995 ed il 5 maggio 1998, ancorché non ratificati dall'Italia;
- la Carta europea dell'autogoverno locale del Consiglio d'Europa del 15 ottobre 1985;
- la Dichiarazione finale della Conferenza Ministeriale Euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 e il suo programma di lavoro;
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea entrato in vigore nel 2009;

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della Politica di Coesione per il periodo 2007-2013: REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2006 DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94; REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT);

- il Regolamento CE 1085/2006 del 17 luglio 2006 DEL CONSIGLIO recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento CE 1638/2006 del 24 ottobre 2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

- i Regolamenti comunitari riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo 2007- 2013: regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione, COM (2004); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM (2004) 493; regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione COM (2004) 494; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale COM(2004) 495; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT),COM (2004)496;

- il Regolamento COM(2004)627 recante disposizioni che istituiscono uno strumento di assistenza di pre-adesione (IPA);

- il Regolamento della Commissione europea di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), COM(2004) 628;



- la legge 7 luglio 2009, n.88, Capo III, articoli 46, 47 e 48 recanti l' "attuazione del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)";

VISTA la Convenzione per la costituzione del GECT ARCHIMED, approvata a Taormina in data 3 novembre 2010, che fa parte integrante del presente Statuto;

la Regione Siciliana, Il Govern de les Illes Balears e l' Agenzia dello Sviluppo Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus) , riunite il giorno 3 novembre 2010 a Taormina, approvano lo

### ***STATUTO DEL GECT ARCHIMED***

#### **Articolo 1) – DENOMINAZIONE**

La denominazione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale regolato dal presente Statuto è ARCHIMED (Arcipelago Mediterraneo).

#### **Articolo 2) – COSTITUZIONE E MEMBRI**

I Membri del GECT ARCHIMED sono :

- la Regione Siciliana
- Il Govern de les Illes Balears
- Agenzia dello Sviluppo Larnaca di Cipro (Larnaca District Development Agency – Cyprus).

Possono far parte del GECT ARCHIMED le Regioni insulari mediterranee e gli altri soggetti previsti ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006, che si trovano nel Mediterraneo e ne fanno richiesta ai sensi del successivo art.3 e la cui adesione sia approvata dall'Assemblea di ARCHIMED ai sensi dell'art.9, lett.b)

#### **Articolo 3) – ADESIONE E RINUNCIA**

- Il GECT ARCHIMED può accettare l'adesione di Regioni insulari mediterranee e di altri soggetti previsti ai sensi del REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006, che si trovano nel Mediterraneo e che aderiscono alle sue finalità e ai suoi obiettivi.
- La richiesta di adesione dovrà essere inviata al Presidente pro tempore di ARCHIMED che la sottopone all'unanime approvazione dell'Assemblea. Nei casi di rinuncia, di cui al successivo par.4, l'Assemblea, prende atto delle stesse, dando mandato al Direttore di procedere in ordine agli adempimenti conseguenti riguardanti i progetti comuni di cooperazione in corso.

- L'adesione a ARCHIMED è subordinata al pagamento della quota associativa, il cui importo è deliberato dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9, lett.b).
- Con le medesime modalità di cui al par. 2 i membri possono rinunciare a far parte di ARCHIMED.

**Articolo 4) – OBBLIGHI DEL MEMBRO PRESSO IL QUALE E' STABILITA LA SEDE SOCIALE**

Il membro ospitante si impegna a mettere a disposizione di ARCHIMED locali adeguatamente attrezzati, nonché il personale amministrativo e tecnico necessario al buon funzionamento delle attività comuni. Ciascuno dei membri può, assumendosi i relativi oneri, destinare unità di personale presso la sede sociale del GECT.

I membri possono decidere con la procedura prevista all'art.9, lett.b) di costituire sedi operative distaccate di ARCHIMED, assumendone i relativi oneri.

**Articolo 5) – LINGUE DI LAVORO**

Oltre alla lingua del membro, presso il quale è stabilita la sede sociale e cioè l'italiano, le lingue di lavoro sono il castellano, l'inglese ed il francese.

**Articolo 6) – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI**

1. I membri di ARCHIMED si impegnano a :

- decidere sulle questioni stabilite dal presente Statuto, nonché su altri atti da esso discendenti;
- accordarsi e collaborare reciprocamente nella realizzazione degli obiettivi comuni e nella definizione di un comune programma di lavoro;
- individuare, all'interno dei temi di cooperazione di cui all'art.6 della Convenzione, un polo e/o struttura di eccellenza presente sul proprio territorio, al quale sarà demandata l'elaborazione tecnica delle iniziative afferenti la tematica prescelta da ciascun socio membro;
- partecipare alle attività di comune interesse;
- tutelare e promuovere il prestigio di ARCHIMED;
- rispettare le disposizioni del presente Statuto;
- corrispondere con regolarità le quote associative di loro pertinenza e far fronte alle passività di bilancio scaturenti da eventuali revoche e/o riduzione di budget connesse all'attuazione di comuni progetti di cooperazione con eventuali quote straordinarie fissate dall'Assemblea, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci.

2. I membri di ARCHIMED hanno diritto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento interno di ARCHIMED, a:

- essere rappresentate negli organi del GECT;
- usufruire dei servizi erogati dal GECT;
- recedere dall'adesione al GECT nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3.4 del presente Statuto.

### **Articolo 7) – I POLI DI ECCELLENZA REGIONALI**

Conformemente a quanto previsto dall'art.6, par.1 del presente Statuto, i membri di ARCHIMED, nel determinare sulla base delle eccellenze presenti sul proprio territorio, una o più aree elettive di cooperazione, individuano strutture e/o poli di eccellenza.

Questi ultimi assumono le funzioni di referenti tecnici capofila dell'area tematica di cooperazione di ARCHIMED, mettendo a disposizione del GECT il proprio know-how, al fine di elaborare proposte progettuali di cooperazione.

I rapporti giuridico-finanziari fra i singoli membri e i relativi poli di eccellenza sono di assoluta pertinenza dei membri, non intercorrendo in alcun modo rapporti di natura giuridico-finanziaria fra i poli di eccellenza ed ARCHIMED.

### **Articolo 8) – ORGANI**

Sono organi di ARCHIMED:

1. L'Assemblea
2. il Presidente
3. il Direttore
4. il Segretariato Tecnico

### **Articolo 9) – ASSEMBLEA**

a) L'Assemblea ha il compito di assicurare un'efficace rappresentanza degli interessi dei membri.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali dei singoli membri o da loro delegati che potranno prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni anche in videoconferenza.

La Presidenza dell'Assemblea è assicurata dal Presidente pro tempore di ARCHIMED. In caso di impedimento di quest'ultimo dal Vice-Presidente cui saranno attribuite tali funzioni ai sensi dell'art.10 punto 2) del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Sedute straordinarie potranno tenersi, su invito della Presidenza, in caso di necessità, o quando lo richiedano almeno i due terzi dei membri.

**b)** L'Assemblea, adeguandosi alle disposizioni all'uopo impartite dal Reg. (CE) 1082/2006, dalla Convenzione e dalla normativa vigente del Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale, delibera all'unanimità:

- la modifica della Convenzione e dello Statuto di ARCHIMED;
- l'adesione di nuovi membri;
- l'attribuzione delle aree di cooperazione, di cui all'art.6 par.1, affidate come capofila ai singoli membri;
- l'ammontare delle quote associative di adesione ed annuali;
- il Regolamento interno di ARCHIMED;
- l'elezione del Presidente con le modalità previste al successivo art.10;
- l'elezione del Vice presidente e/o dei vice Presidenti;
- su quant'altro richiesto dalla normativa vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la propria sede sociale.
- l'istituzione di sedi operative distaccate di ARCHIMED di cui all'art.4.

**c)** L'Assemblea delibera inoltre a maggioranza assoluta in tutti gli altri casi non ricompresi alla lettera b).

#### **Articolo 10) – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

**1.** La Presidenza di ARCHIMED viene assunta per un biennio dal rappresentante di uno dei membri aderenti, eletto dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lettera b) Limitatamente al primo biennio la Presidenza è attribuita al rappresentante del membro presso la quale ARCHIMED ha la sua sede sociale e, pertanto, dal Presidente pro-tempore della Regione Siciliana o Assessore regionale dallo stesso delegato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale di ARCHIMED ed agisce in nome e per conto dello stesso in conformità a quanto prescritto dal Regolamento interno, dallo Statuto, nonché dalla legislazione vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale.

Presiede le sedute dell'Assemblea e vigila sull'attuazione dei suoi deliberati.

Il Presidente esercita le funzioni ad esso attribuite dal Regolamento interno, dallo Statuto, nonché quelle che, in ragione della carica, gli derivano dalla legislazione vigente nel Paese in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale.

2. Nel Regolamento interno, adottato ai sensi dell'art.9, lett.b) verranno disciplinate le funzioni del e/o dei vice Presidenti.

### **Articolo 11) – DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c).

I relativi oneri sono a carico del membro associato a cui appartiene il direttore nominato

Il Direttore:

E' responsabile dell'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e a tal fine supporta e collabora con il Presidente pro-tempore.

Presiede e coordina i lavori del Segretariato Tecnico di cui al successivo art. 12.

Sovrintende al buon funzionamento del GECT.

Sottopone al Presidente le bozze dei documenti di bilancio previsti dall'art.14 e del programma comune di attività, raccordandosi con il Segretariato Tecnico di cui all'art.12.

Gestisce il bilancio del GECT e le risorse scaturenti dalla realizzazione di comuni iniziative di cooperazione.

Gestisce il personale messo a disposizione dal membro presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, il personale di cui all'art.4 ed, eventualmente, quello il cui reclutamento si rendesse necessario per la realizzazione di attività comuni di cooperazione.

### **Articolo 12) – SEGRETARIATO TECNICO**

E' la struttura tecnica comune del GECT, alla quale è intestata l'attività di proposta in ordine al piano comune di attività e alla individuazione delle singole iniziative comuni di cooperazione

E' composta da un rappresentante per ciascuno dei membri ed è presieduto dal Direttore del GECT.

Si riunisce ogni tre mesi e su richiesta del Direttore in ragione delle esigenze connesse agli adempimenti di competenza.

### **Articolo 13) – REVISORI DEI CONTI**

Il membro presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, nomina, adeguandosi alla normativa vigente, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soggetti aventi i requisiti di indipendenza e professionalità previsti e attestati secondo la normativa vigente dello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sua sede sociale, preposto alla certificazione dei conti.

Per quanto attiene alla componente operativa dei costi, il GECT si adegua alle disposizioni all'uopo impartite dall'art. 6, par.4 del Regolamento (CE) 1082/2006.

## **Articolo 14) – FONTI DI FINANZIAMENTO, BILANCIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **1. Fonti di finanziamento**

**a)** Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione e dal presente Statuto, ARCHIMED si avvale:

- delle quote associative dei membri;
- delle fonti di finanziamento comunitari e internazionali, nonché di altre fonti destinate al finanziamento di progetti e di altre attività;
- delle dotazioni, donazioni e altri contributi facoltativi;
- da altre fonti.

**b)** Per i membri non aventi natura giuridica di enti pubblici territoriali l'assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 9 lett. B) la corresponsione in servizi resi al GECT delle quote annuali e di adesione. Le modalità di corresponsione di tali retribuzioni sono definite dal Regolamento interno di ARCHIMED

### **2. Bilancio**

a) Nei termini previsti dalla normativa dello Stato in cui ARCHIMED ha la sede sociale, il Direttore redige, nelle forme e con le modalità previste dalla precitata normativa un bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone all'Assemblea che li approva ai sensi dell'articolo 9, lettera c).

b) Il bilancio prevede una componente relativa ai costi di funzionamento non coperti dall'art.4 e, se necessario, una componente operativa connessa all'implementazione di progetti comuni di cooperazione.

c) Al progetto di bilancio sono accluse una bozza del programma pluriennale di attività comprendente la relativa specificazione afferente all'esercizio finanziario di riferimento, di cui al successivo par.3, nonché l'audit (certificazione) previsto all'art.13, comma 1 e, ove necessario, in ragione della presenza in bilancio di una componente operativa connessa a progetti comuni di cooperazione dell'audit richiesto dall'ente finanziatore.

d) Nei termini, forme e modalità, di cui alla lettera a), il Direttore predisporre, altresì, un bilancio consuntivo contenente la medesima documentazione a corredo del bilancio di previsione di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo. Il bilancio consuntivo è adottato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c)

e) La normativa applicabile in materia di contabilità, di bilancio e delle questioni finanziarie è quella italiana.

### **3. Programmi pluriennali e annuali di lavoro.**

- a) Il Direttore, nei termini, di cui al precedente par.2, raccordandosi con il Segretario Tecnico, predispone un programma comune di attività di durata triennale.
- b) Il programma indica le aree di cooperazione ritenute prioritarie nell'attività del GECT, le indicazioni operative circa gli eventuali progetti comuni di cooperazione da sviluppare nel triennio e un'analisi dei costi connessi alla eventuale componente operativa del bilancio.
- c) Il programma di attività prevede altresì una specificazione annuale collegata al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento, che contiene un aggiornamento ex post delle previsioni operative triennali, una valutazione dell'implementazione del programma riferita all'annualità precedente, nonché l'indicazione puntuale dei progetti di cooperazione comune da avviare nell'annualità, corredata da un'analisi dei costi comuni da sostenere per la realizzazione degli stessi.
- d) Il Programma di lavoro così come definito alle lettere b) e c) viene adottato dall'Assemblea ai sensi dell'art.9, lett.c).

### **Articolo 15) – PERSONALE**

Per l'eventuale personale non ricompreso nell'art. 4, la gestione, le procedure di assunzione e la natura dei contratti è disciplinata da un Regolamento interno, da redigersi da parte del Direttore in conformità al Regolamento (CE) 1082/2006 e alla normativa vigente applicabile in materia di assunzione di personale nello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale e da approvarsi dall'Assemblea entro i successivi 12 mesi.

### **Articolo 16) – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLO STATUTO E DI ALTRI ATTI GENERALI**

I membri di ARCHIMED possono proporre modifiche e integrazioni allo Statuto e agli altri atti generali.

Le eventuali proposte vengono inviate dal/dai membro/-i proponente/-i al Presidente pro-tempore, il quale, le sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

Le modifiche e integrazioni allo Statuto e agli altri atti generali dell' ARCHIMED vengono approvate dall'Assemblea all'unanimità.

Le modifiche sostanziali alla Convenzione e allo Statuto sono assunte nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.4, par. 6, del Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e delle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui ARCHIMED ha la sede sociale.

### **Articolo 17) – CESSAZIONE DI ARCHIMED**

Fatte salve le previsioni di cui all'art. 3, par.2, all'art.13 e all'art.14 del Regolamento (CE) n.1082/2006, i membri di ARCHIMED possono decidere la cessazione del

TECT con le forme e le modalità previste dalla normativa nazionale in materia di cessazione degli Enti pubblici vigenti nello Stato membro nel cui territorio ARCHIMED ha la sua sede sociale.

La cessazione è deliberata dall'Assemblea all'unanimità, su proposta del Presidente, sentito il Direttore.

In materia di liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità vigono le disposizioni all'uopo stabilite dal Regolamento (CE) n.1082/2006 e dalla normativa nazionale in materia di liquidazione degli enti pubblici cessati, vigente nello Stato membro nel cui territorio ARCHIMED ha la sua sede sociale.

#### **Articolo 18) – COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

Fatte salve le disposizioni dello Stato membro nel cui territorio il TECT ARCHIMED ha la sua sede sociale, si applicano le disposizioni di cui all'art.15 del Regolamento (CE) n.1082/2006.

#### **Articolo 19) – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Lo statuto verrà pubblicato e/o registrato conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale ARCHIMED ha la sede sociale.

ARCHIMED ottiene personalità giuridica il giorno della pubblicazione.

Ad esso si applicano le disposizioni impartite dallo Stato membro, presso il quale ARCHIMED ha la sua sede sociale, in ossequio a quanto all'uopo disposto dal Regolamento (CE) 1082/2006.

I membri informano gli Stati interessati e il Comitato delle Regioni della registrazione e/o pubblicazione dello Statuto.

Taormina 3 novembre 2010



